

questa, di specificare in modo chiaro quali sono i medicinali ed a fissare entro quali limiti debbono essere somministrati in virtù della legge vigente.

ALESSIO GIULIO. Allora bisognerebbe dire « previsti dall'ultimo comma dell'articolo tale... ».

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. L'ultimo comma per sè non avrebbe significato; ha significato solo in quanto si connette alla prima parte. Il comune, oltre l'assistenza medica, deve dare anche l'assistenza farmaceutica, secondo le norme ed i limiti, stabiliti dal regolamento.

ALESSIO GIULIO. Dopo le spiegazioni dell'onorevole presidente del Consiglio non insisto.

PRESIDENTE. Essendo ritirati tutti gli emendamenti e nessun altro chiedendo di parlare, pongo a partito l'articolo 18.

(È approvato).

#### Art. 19.

« All'articolo 57 del testo unico delle leggi sanitarie 1<sup>o</sup> agosto 1907, n. 636, è sostituito il seguente:

« La vendita al pubblico di medicinali a dose o forma di medicamento non è permessa che ai farmacisti e deve effettuarsi nella farmacia sotto la responsabilità del titolare dell'esercizio.

« Sono considerati come medicinali a dose o forma di medicamento, per gli effetti della vendita al pubblico, anche i medicamenti composti e le specialità medicinali messi in commercio già preparati e condizionati secondo la formula prestabilita dal produttore. Tali medicamenti composti e specialità medicinali debbono portare sull'etichetta applicata a ciascun recipiente la denominazione esatta dei componenti con la indicazione delle dosi, e la denominazione dovrà essere quella usuale della pratica medica, escluse le formule chimiche.

« Chiunque contravvenga alle disposizioni precedenti è punito con ammenda non inferiore a lire 500, oltre al sequestro del prodotto: e, in caso di recidiva, anche con la sospensione dall'esercizio professionale.

« Chiunque venda o distribuisca o faccia vendere o distribuire rimedi e medicamenti composti o specialità medicinali, attribuendovi nelle etichette o negli annunci al pubblico composizione diversa da quella che hanno, o indicazioni terapeutiche speciali non corrispondenti alla loro reale composizione, è punito con ammenda non minore

di lire 500, oltre al sequestro del prodotto e, in caso di recidiva, con la detenzione fino a tre mesi. Il Ministero dell'interno può inoltre, indipendentemente dal procedimento penale ed anche in dipendenza di questo, sentito il Consiglio superiore di sanità, proibire la vendita al pubblico del prodotto, facendo procedere al temporaneo sequestro di esso ».

A quest'articolo l'onorevole Ivanoe Bonomi ha presentato il seguente emendamento:

« Al secondo comma, sostituire:

« La vendita e il commercio di medicinali a dose e forma di medicamento non sono permessi che ai farmacisti e debbono effettuarsi nei luoghi di vendita sotto la responsabilità del titolare dell'esercizio ».

Ha facoltà di svolgerlo.

BONOMI IVANOE. L'articolo 19 ha indubbiamente una notevole importanza perchè risolve una questione annosa e controversa, che nasceva dalla dizione equivoca dell'articolo 57 della legge del 1907, se cioè le specialità dovevano ritenersi comprese nei medicamenti a dose ed in forma di medicamenti.

L'articolo 19 risolve la questione nel senso affermativo; è la limitazione, che trionfa sulla libertà.

Ora tutte le specialità non potranno essere vendute che dal farmacista e nelle farmacie.

Orbene, io credo che questa disposizione possa riuscire dannosa in due sensi. Innanzi tutto perchè noi impediamo che taluni negozianti possano vendere specialità medicinali, ciò che potrebbe agire da calmiera sul mercato; e dannoso ancora perchè, avendo i farmacisti una specie di monopolio, essendo riservata esclusivamente ad essi la vendita delle specialità medicinali, se queste non interessano il farmacista, costui cercherà certamente di far loro la guerra.

Quindi credo bisognerebbe cercare qualche temperamento a questa disposizione. Due sono gli ordini di temperamenti proposti. Uno è quello dell'onorevole Prampolini, che vorrebbe scindere queste specialità in due categorie: specialità da vendersi solo dai farmacisti nelle farmacie, e specialità che si potrebbero vendere liberamente. L'altro è quello voluto dal mio emendamento, ed anche dall'emendamento prima indicato dalla Commissione. Io non tengo all'una o all'altra dizione; se